

Relazione degli Amministratori per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.

Prima convocazione: 17 dicembre 2024

Seconda convocazione: 19 dicembre 2024

directa

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Parte Ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dr. Luca ASVISIO quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, comunicate alla Società in data 20 giugno 2024 ed aventi efficacia immediata, a causa dell'incompatibilità della carica in virtù della sua nomina quale Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Sul punto si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti della Società, tenutasi il 23 aprile 2024, ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 nella seguente composizione: Luca ASVISIO (Presidente), Emanuela CONGEDO (Sindaco Effettivo), Francesca SCARAZZAI (Sindaco Effettivo), Roberto CODA (Sindaco Supplente) e Simona VALLE (Sindaco Supplente).

A seguito delle dimissioni del Dr. Luca ASVISIO, Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, il Sindaco Supplente Dr. Roberto CODA ha assunto la carica Sindaco Effettivo mentre la Dr.ssa Emanuela CONGEDO ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 del Codice Civile e dall'art. 26 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'Assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale, anche supplenti, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti, tra i quali i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, come precisato dallo Statuto Sociale.

Quanto alle modalità tecniche di nomina, si ricorda che ai sensi dello Statuto Sociale l'Assemblea è chiamata a deliberare l'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge senza l'applicazione del sistema del voto di lista.

I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, e ai medesimi spetteranno, per la durata della carica, i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2024.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo, (ii) un Sindaco Supplente e (iii) del Presidente del Collegio Sindacale, rispettando il principio della parità di genere tenuto conto della composizione attuale, come sopra riepilogata.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare, anche individualmente, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, nei termini e secondo le modalità di seguito riportate. Tali proposte dovranno essere corredate da: (i) le informazioni relative all'identità del socio, o dei soci, che hanno presentato la proposta e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni al momento del deposito della proposta; (ii) la dichiarazione con la quale i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per la carica; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Tenuto conto del fatto che l'intervento all'Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Bruno Buozzi,

n. 5 – Torino (TO) oppure (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: directasim@legalmail.it, entro il 6 dicembre 2024.

La Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 9 dicembre 2024.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Parte Ordinaria

Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo emolumento.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Al riguardo si comunica che, con delibera consiliare del 16 settembre 2024, la Società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello"). Si rende pertanto necessario nominare un Organismo di Vigilanza.

Il D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti per determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti *apicali*) e/o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti *subordinati* o *sottoposti ad altrui direzione*). Il Decreto, tuttavia, esclude la responsabilità dell'Ente nel caso in cui il soggetto *apicale* o il *subordinato* abbia agito nel proprio esclusivo interesse o in quello di terzi.

La Società, essendo sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dei servizi di investimento, a tutela della propria posizione ed immagine e del lavoro dei propri dipendenti, ed essendo consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, collaboratori e partner d'affari, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, è convinta di poter migliorare la propria organizzazione, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, la Società si propone pertanto di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto dello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla SIM, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la SIM fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;

- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Il D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lett. b), prevede, tra i presupposti per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l'istituzione di un organismo interno all'ente - c.d. Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a:

A) NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza, monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta e a designare i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, dovrà essere garantita una posizione di indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e di moralità.

Sono cause di ineleggibilità i seguenti casi:

- i componenti intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche non di lavoro dipendente con la SIM o con gli Amministratori Esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
- i componenti possiedano la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla SIM;
- i componenti siano stretti familiari di Amministratori Esecutivi della SIM o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- i componenti vengano dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
- i componenti vengano condannati, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
 - per fatti connessi allo svolgimento del loro incarico;
 - per fatti che incidano significativamente sulla loro moralità professionale;
 - per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza, allorché nei confronti di un componente sia notificato o eseguito un provvedimento cautelare o sia esercitata l'azione penale e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale dalla data della nomina.

La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di dipendenti membri di funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello adottato - secondo la più autorevole dottrina - parte integrante del sistema di controllo interno. Al fine di garantire un'autonomia, anche finanziaria, all'Organismo di Vigilanza, occorre attribuire al medesimo un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal Modello, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata;
- in caso di inadempienze agli obblighi informativi nei confronti degli organi societari;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della SIM, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti destinatari e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle specificità delle attività della SIM e in relazione alle aree valutate come sensibili a seguito del risk assessment, ritiene opportuno che l'Organismo di Vigilanza sia composto dagli stessi membri del Collegio Sindacale, in considerazione delle specifiche competenze in materia gestionale e contabile, nonché di compliance normativa, organizzativa e di controllo interno richieste ai componenti del Collegio Sindacale.

Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza circa gli emolumenti spettanti ai Sindaci, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le deliberazioni relative alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e alla determinazione dei relativi compensi. Si ritiene che l'emolumento proposto sia congruo rispetto ai compiti e alle attività proprie della funzione, in considerazione dell'impegno, della professionalità e delle responsabilità conseguenti all'incarico e che possa dunque essere considerato adeguato dai Sindaci per l'accettazione della funzione da svolgere.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di delibera

a) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:
- avuti a mente i disposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- di nominare un Organismo di Vigilanza collegiale, costituito dai membri del Collegio Sindacale nella composizione pro-tempore in carica”

B) DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, i membri dell'Organismo di Vigilanza durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione di nomina e sono rieleggibili.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di delibera

b) Determinazione della durata in carica dell'Organismo di Vigilanza:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:

- avuti a mente i disposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di stabilire che la durata in carica dell'Organismo di Vigilanza sia coincidente con l'attuale mandato del Collegio Sindacale e, pertanto, con scadenza alla data dell'Assemblea che discuterà il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026”.

C) DETERMINAZIONE DELL'EMOLUMENTO A FAVORE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riguardo alla determinazione degli emolumenti a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza, la misura degli stessi è determinata all'atto della nomina.

Si ricorda che occorre altresì attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal Modello, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di delibera

c) Determinazione dell'emolumento a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:

- avuti a mente i disposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di riconoscere all'Organismo di Vigilanza un compenso annuo lordo pro-rata temporis di euro 13.500 (tredicimilacinquecento) per ciascuno dei suoi componenti, maggiorato del 50% per il Presidente, oltre ad un budget annuale di euro 50.000 (cinquantamila) per le spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni, come previste dalla normativa vigente, previa presentazione del relativo giustificativo”.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- a) deliberare in merito alla nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- b) deliberare in merito alla durata in carica dell'Organismo di Vilanza;
- c) deliberare in merito all'emolumento a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Tenuto conto del fatto che l'intervento all'Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano gli Azionisti che volessero presentare ulteriori proposte inerenti il presente punto all'ordine del giorno a farle pervenire: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Bruno Buozzi, n. 5 – Torino (TO) oppure (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: directasim@legalmail.it, entro il 6 dicembre 2024.

La Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 9 dicembre 2024.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Parte Straordinaria

Modifica degli articoli 14 e 17 e correzione di un refuso all'art. 16 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per dare approvazione alle modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale della Società: (i) art. 14 per introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); (ii) art. 17 in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere “scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor”.

Con l'occasione si rende inoltre opportuno correggere un refuso all'art. 16 con riferimento al segretario dell'Assemblea.

Modifiche all'articolo 14 dello Statuto Sociale

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (“Decreto”), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea

“esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF” al quale “possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF”.

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024”, sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, la citata previsione ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

La Società si è avvalsa delle facoltà riconosciute dal Decreto per lo svolgimento delle assemblee dei soci tenutesi nel corso dei precedenti esercizi. In tali occasioni, la Società ha potuto constatare il significativo contributo della figura del rappresentante designato nell'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, che ha consentito anche una più ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura.

Alla luce delle recenti esperienze assembleari, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare l'articolo 14 dello Statuto Sociale, al fine di prevedere espressamente la possibilità per la Società di designare il c.d. “rappresentante designato” di cui all'articolo 135-undecies del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate e in grassetto quelle aggiunte.

Testo vigente

Testo proposto

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14 – Intervento in Assemblea Per l'intervento e la legittimazione al voto dei Soci alle Assemblee valgono le norme di legge e di regolamento vigenti. Sinché le azioni sono ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito	Articolo 14 – Intervento in Assemblea <i>[Invariato]</i>

e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Qualora siano presenti o rappresentati più di 15 Azionisti al fine di consentire uno spedito andamento dei lavori assembleari, gli interventi in Assemblea, salvo deroga del Presidente dell'Assemblea, non possono durare più di 10 minuti per persona fisica presente in Assemblea indipendentemente dal numero di azioni o di Azionisti rappresentati.

Eventuali repliche non possono superare il limite di 5 minuti per persona fisicamente presente.

Le adunanze assembleari possono tenersi in videoconferenza o mediante l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'avviso di convocazione, laddove si utilizzino mezzi di telecomunicazione, specifica le modalità per il collegamento ed eventualmente i luoghi collegati.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Nell'avviso di convocazione può essere altresì stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi

	dell'articolo 135- <i>undecies</i> del D.Lgs. n.58/98 (“TUF”), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135- <i>novies</i> del TUF, in deroga all'articolo 135- <i>undecies</i> , comma 4, del TUF.
--	--

Modifiche all'articolo 17 dello Statuto Sociale

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere “*scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor*”, si propone di eliminare all'articolo 17 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor (“EGA”) della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto Sociale vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate e in grassetto quelle aggiunte:

Testo vigente

Testo proposto

<p>Articolo 17 – Organo Amministrativo La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, anche non Soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori durano in carica per massimi tre esercizi e comunque fino all'Assemblea che pone in discussione il bilancio relativo all'esercizio dell'ultimo anno di permanenza in carica. Essi sono rieleggibili. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione (o la diversa proporzione eventualmente prevista dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente) deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF secondo quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan di volta in volta vigente. Gli Amministratori Indipendenti</p>	<p>Articolo 17 – Organo Amministrativo <i>[Invariato]</i> Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione (o la diversa proporzione eventualmente prevista dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente) deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF secondo quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan di volta in volta vigente. Gli Amministratori Indipendenti</p>
---	--

<p>devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.</p> <p>Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ivi inclusi quelli di cui all'art. 147-quinquies, del TUF.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione riflette inoltre un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere nel rispetto delle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società almeno sette giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) candidato (o la diversa proporzione eventualmente prevista dalla normativa pro tempore vigente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.</p> <p>Le liste devono essere composte da candidati di genere diverso; in ogni caso, i primi due candidati di ciascuna lista devono essere di genere diverso.</p> <p>Il candidato indicato al primo posto nella lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione, tratto da quella, tra le liste di minoranza, che abbia riportato più voti. Viene nominato il primo candidato della lista di minoranza, fatto salvo il rispetto dei requisiti di parità di genere nel rispetto delle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti che disciplinano la composizione dell'organo, restando inteso a tali fini che, ove la nomina del primo candidato della lista non assicuri il rispetto dei predetti requisiti di composizione dell'organo sarà nominato il secondo candidato della lista.</p> <p>Le liste devono inoltre contenere, anche in</p>	<p>devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Invariato]</i></p> <p>Le liste devono inoltre contenere, anche in</p>
--	---

allegato:

- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale posseduto;
- un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali Amministratori Indipendenti, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dallo stesso Euronext Growth Advisor della Società.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della stessa, possiedono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, assicurando comunque la presenza del

allegato:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale posseduto;
- un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali Amministratori indipendenti, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- ~~- un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dallo stesso Euronext Growth Advisor della Società.~~

[Invariato]

numero necessario di Amministratori Indipendenti e l'equilibrio dei generi secondo le disposizioni pro tempore vigenti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto di nomina.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti stabilito dall'Assemblea. La sostituzione dovrà altresì avvenire nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, volte ad assicurare l'equilibrio dei generi.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In caso di sostituzione di Amministratori, effettuata ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli stessi hanno da ritenersi autorizzati alla concorrenza, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile, fino alla prima Assemblea.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza del o degli Amministratore/i Indipendenti deve essere senza indugio comunicato dal diretto interessato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma non comporta la cessazione dalla carica.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Collegio Sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori, fissando la data di riunione entro il termine di 30 giorni, sia in prima che in seconda convocazione. Nel frattempo, gli Amministratori conserveranno i loro poteri per la sola ordinaria amministrazione.

Correzione di un refuso all'articolo 16 dello Statuto Sociale

Con l'occasione delle modifiche statutarie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno correggere un mero refuso con riferimento al Segretario verbalizzante delle riunioni assembleari.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto Sociale vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate e in grassetto quelle aggiunte:

<p>Articolo 16 – Presidenza dell'Assemblea</p> <p>Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente e nel caso anch'esso fosse impedito o non sia nominato, dagli Amministratori Delegati in ordine di età partendo dal più anziano o, in difetto, da un Consigliere di Amministrazione designato dal Consiglio.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea è, ove nominato e presente, il segretario del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, il Presidente dell'assemblea lo nomina scegliendolo anche tra estranei.</p> <p>Nei casi di legge, o quando il Presidente dell'Assemblea lo richieda, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none">- constata il diritto di intervento, anche per delega;- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.	<p>Articolo 16 – Presidenza dell'Assemblea</p> <p>[Invariato]</p> <p>Il Presidente Segretario dell'Assemblea è, ove nominato e presente, il segretario del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, il Presidente dell'assemblea lo nomina scegliendolo anche tra estranei.</p> <p>[Invariato]</p>
--	--

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di delibera

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.,

- *avuti a mente i disposti di legge;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di modificare gli articoli 14 e 17 dello Statuto Sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa;*
2. *di correggere il refuso di cui all'art. 16 dello Statuto Sociale, come riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello Statuto Sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente”.*

Torino, 27 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Massimo Segre)